



Consiglio regionale della Calabria

*Settore Commissioni Affari Istituzionali Riforme, Sanità, Attività Sociali, Culturali e
Formative, Ambiente e Territorio*

PROPOSTA DI LEGGE N. 357/XII DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI REGIONALI

**Filippo Mancuso, Pierluigi Caputo, Michele Comito, Luciana De Francesco,
Giuseppe Gelardi, Giacomo Pietro Crinò, Giuseppe Graziano e Francesco De Nisi,**

recante:

“Disposizioni normative in materia di politiche sociali e accreditamenti istituzionali”

RELATORE: PASQUALINA STRAFACE
RELATORE IN CONSIGLIO: FILIPPO MANCUSO

Il dirigente
F.to Antonio Cortellaro

Il presidente
F. to Pasqualina Straface

Relazione illustrativa

La presente proposta di legge reca disposizioni in materia di politiche sociali e salute.

Con l'articolo 1, in considerazione del termine di scadenza fissato dalla sopravvenuta normativa nazionale, per l'adeguamento della disciplina regionale alle nuove previsioni in materia, contenute nel decreto legislativo n. 502/1992, al fine di consentire gli ultimi adempimenti procedurali per la conclusione dei procedimenti di rinnovo degli accreditamenti istituzionali (acquisizione documentazione antimafia ed adozione dei provvedimenti finali), il termine già fissato al 31 dicembre 2024 è spostato al 28 febbraio 2025.

In riferimento all'articolo 2, si evidenzia che il Banco Alimentare della Calabria ODV costituisce un punto di riferimento degli Enti di volontariato che, al fine di alleviare lo stato di povertà delle famiglie meno abbienti, distribuiscono prodotti alimentari sul territorio regionale. Allo stato attuale la suddetta Organizzazione si trova costretta a sospendere le attività a causa della notifica di un provvedimento di sfratto esecutivo a seguito del quale l'Organizzazione dovrà avviare il trasferimento in altra sede.

Per far fronte alla grave crisi che ha investito il Banco Alimentare della Calabria e tenuto conto delle attività di rilevanza sociale poste in essere dallo stesso, con la presente proposta si prevede lo stanziamento per il sostegno delle attività della Banco Alimentare della Calabria ODV, di euro 200.000,00, già allocato nel bilancio di previsione 2025-2027 approvato con la legge regionale 23 dicembre 2024, n. 42, è incrementato di euro 50.000,00. Alla copertura dei suddetti oneri si fa fronte mediante la riduzione di pari importo dello stanziamento dell'anno 2025 del capitolo “Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di parte corrente” allocato alla Missione 20, Programma 03 (U.20.03) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2025-2027.

L'articolo 3 contiene la norma finanziaria e l'articolo 4 dispone l'entrata in vigore.

Relazione tecnico- finanziaria

Titolo: “Disposizioni normative in materia di politiche sociali e accreditamenti istituzionali.”.

Tab. 1 - Oneri finanziari

Articolo	Descrizione spese	Tipologia Corrente/ Investimento	Carattere temporale A o P	Importo
1	La presente disposizione normativa ha carattere ordinamentale. La finalità è quella di adeguare il termine per il completamento delle procedure di rinnovo degli accreditamenti istituzionali (acquisizione documentazione antimafia ed adozione dei provvedimenti finali) a quello fissato dalla normativa nazionale.	//	//	//
2	La presente disposizione normativa ha carattere finanziario e mira a salvaguardare la presenza sul territorio regione del banco Alimentare.	//	//	//
3	Prevede l’invarianza finanziaria della legge regionale.	//	//	//
4	Prevede l’entrata in vigore della legge rispetto all’ordinaria <i>vacatio legis</i> .	//	//	//

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

L’articolo 2 della presente proposta di legge ha natura finanziaria. La Regione, per far fronte alla grave crisi che ha investito il Banco Alimentare della Calabria e tenuto conto delle attività di rilevanza sociale poste in essere dallo stesso, con la presente proposta di legge prevede lo stanziamento per il sostegno delle attività della ONLUS, di euro 200.000,00, già allocato nel bilancio di previsione 2025-2027 approvato con la legge regionale 23 dicembre 2024, n. 42, è incrementato di euro 50.000,00.

Alla copertura dei suddetti oneri si fa fronte mediante la riduzione di pari importo dello stanziamento dell’anno 2025 del capitolo “Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l’approvazione del bilancio, recanti spese di parte corrente” allocato alla Missione 20, Programma 03 (U.20.03) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2025-2027.

Tab. 2 - Copertura finanziaria

Missione/Programma	Capitolo	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027
U.20.03	U0700110101	-50.000,00	0	0
U.12.04	U6201052201	50.000,00	0	0

Proposta di legge recante: “Disposizioni normative in materia di politiche sociali e accreditamenti istituzionali.”

Art. 1

(Modifica dell’articolo 14-bis della l.r. n. 24/2008)

1. Nel comma 1 dell’articolo 14-bis della legge regionale 18 luglio 2008, n. 24 (Norme in materia di autorizzazione, accreditamento, accordi contrattuali e controlli delle strutture sanitarie e socio- sanitarie pubbliche e private), le parole: “31 dicembre 2024” sono sostituite dalle seguenti: “28 febbraio 2025”.

Art. 2

(Sostegno al Banco Alimentare della Calabria ODV)

1. La spesa prevista per il sostegno delle attività del Banco Alimentare della Calabria ODV di cui all’articolo 5, comma 11, della legge regionale 13 giugno 2008, n. 15 (Collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2008) è incrementata, per l’esercizio finanziario 2025, di euro 50.000,00, allocati alla Missione 12, Programma 04 (U.12.04) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2025-2027.

2. Alla copertura degli oneri indicati al comma 1 si provvede con la riduzione dello stanziamento dell’annualità 2025 del fondo speciale di parte corrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi, allocato alla Missione 20, Programma 03 (U.20.03) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2025-2027.

Art. 3

(Norma finanziaria)

1. Dalla presente legge, fatta eccezione per le disposizioni di cui all’articolo 2, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 4

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.